



Tribunale di Bologna

Il Presidente

comunica all'Osservatorio della giustizia civile di Bologna l'orientamento recentemente assunto, nel corso di una riunione da me presieduta, dai Presidenti delle Sezioni Civili del Tribunale in materia di accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) e di consulenza tecnica preventiva (art. 696 bis c.p.c.).

In tale sede è stato, anzitutto, affrontato il problema dell'ammissibilità o meno del ricorso formulato in via alternativa ai sensi degli articoli 696 e/o 696 bis c.p.c., ferma restando, in ogni caso, l'ammissibilità della proposizione in forma gradata delle due istanze.

Si è stabilito che, qualora il ricorso sia proposto ai sensi degli articoli 696 e/o 696 bis c.p.c., in via alternativa, il presidente di sezione assegnatario chiederà, prima della fissazione dell'udienza, l'integrazione del ricorso onerando parte ricorrente di individuare, entro il termine di 20 giorni, per quale dei due procedimenti opta in via principale e per quali motivi; dopo l'integrazione verrà disposta la notifica del ricorso, dell'integrazione medesima e del decreto di fissazione dell'udienza.

Con riferimento alla formulazione del quesito si è convenuto che se il ricorso indichi i vizi in via generica, il presidente di sezione assegnatario chiederà alla parte ricorrente, prima della fissazione dell'udienza, l'integrazione del contenuto dell'atto tramite una più specifica individuazione dei vizi lamentati, concedendo sempre termine di giorni 20. In tal modo il quesito potrà essere formulato, nella maggior parte dei casi, con riferimento al ricorso; si è ritenuto possibile anche un eventuale allargamento del quesito agli accertamenti chiesti dal resistente purché strettamente attinenti al quesito posto dal ricorrente.

Andrà in ogni caso richiesto l'accertamento delle cause della situazione prospettata dalla parte ricorrente, anche se non esplicitamente chiesto dalla medesima, dovendosi considerare tale richiesta come implicita.

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA ARRIVO	17 DIC. 2013
PROT. N. 8122	
DATA PROT.	17 DIC 2013

L'autorizzazione alla chiamata nel giudizio di soggetti terzi dovrà limitarsi unicamente alle compagnie di assicurazione dei soggetti individuati come parti resistenti dalla parte ricorrente; si è optato per tale soluzione in considerazione del fatto che nella richiesta di chiamata in causa l'individuazione dei soggetti responsabili non può che essere delegata unicamente alla parte ricorrente, sia in ragione dei motivi di speditezza che connotano il procedimento, sia perché è la parte ricorrente a sostenerne il costo.

Quanto al termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza si è stabilito che dovrà essere contenuto in cinque/sette giorni dalla data del decreto medesimo in considerazione del fatto che tale termine viene interpretato dalla difesa di parte ricorrente come a beneficio della medesima.

Riguardo all'ammissibilità del procedimento ex articolo 696 bis c.p.c. in materia di responsabilità medica si è confermata la cautela nell'uso dello strumento in considerazione della delicatezza della materia e delle problematiche in concreto presentate.

È stata, infine, ribadita l'inammissibilità del procedimento ex articolo 696 bis c.p.c. nella contumacia della parte resistente e l'inammissibilità della richiesta di chiarimenti al c.t.u..

Il Presidente del Tribunale

Francesco Scutellari

